



FONDATA NEL 1863

MEDAGLIA D'ORO E COLLARE D'ORO AL MERITO SPORTIVO

**REALE
SOCIETÀ CANOTTIERI
CEREA**

**STATUTO SOCIALE
E REGOLAMENTO**

ANNO 2013

La Società Canottieri Cerea fu fondata a Torino nella primavera del 1863 da Agostino Balbis, Guseppe Berrutti, Giorgio Donn, Gianni Forno, Telesforo Forno, Sebastiano Gorra e Giuseppe Molgora, sulla base di un Regolamento che era stato predisposto fin dal 1860 da parte di Telesforo Forno.

Il primo sodalizio si costituì in Società giuridicamente riconosciuta il 12 luglio 1868, anno in cui fu anche costruita la sede della Società.

Nel 1882, su iniziativa della Società Canottieri Cerea nacque la Federazione Nazionale Canottaggio, ad opera dei soci Luigi Alborello, Giuseppe Bon, Luigi Cappuccio, Edoardo Hayds e Guglielmo Wooldridge.

Nel 1889 venne fondata alla Cerea quella che fu definita l'Accademia del remo: la prima scuola di canottaggio; nello stesso anno venne ampliata la sede sociale.

Nel 1925 la Società ricevette per meriti sportivi l'autorizzazione ad insignirsi del titolo di Reale e di inserire sul proprio stemma la corona.

Nel 1967 la Reale Società Canottieri Cerea ottenne l'alto riconoscimento al merito sportivo: la Medaglia d'oro.

Nel 2008 la Reale Società Canottieri Cerea venne insignita del Collare d'oro quale massima onorificenza sportiva al sodalizio ultracentenario già premiato con la Stella d'oro al merito sportivo.

REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREÀ

STATUTO SOCIALE

CAPO I – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ.

Art. 1 – La Reale Società Canottieri “Cereà” (in seguito definita “Società”), fondata nel 1863, è una associazione sportiva dilettantistica senza scopi di lucro, Essa è di durata illimitata, ed ha per fine l’esercizio del canottaggio a scopo agonistico e di diporto, l’insegnamento l’educazione e la promozione dello sport remiero agonistico tra dilettanti, nonché quello di costituire un luogo ed un ambiente di gradevole diletto e riposo per i Soci. Inoltre ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed al regolamento della FIC. La sede della Società è in Torino, sulla riva sinistra del Po, in Viale Virgilio n. 61, a ridosso del Castello del Valentino.

Art. 2 – Le carte costituzionali della Società sono: lo Statuto, che contiene le disposizioni fondamentali del sodalizio, ed il Regolamento, che raccoglie le norme di importanza minore.

CAPO II – SOCI

Art. 3 – I Soci si dividono in:

- a) benemeriti;
 - b) ordinari.
- a) **BENEMERITI** – Sono le persone che da almeno quarant’anni appartengono alla Società o coloro che, per meriti speciali, si sono resi degni di tale qualifica. Per diritto acquisito non sono tenuti al pagamento della quota sociale. La qualifica di benemerito è proclamata dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di un gruppo di soci.
- b) **ORDINARI** – Sono le persone di età superiore ai 18 anni, che sono state accettate dalla apposita Commissione Accettazione Soci. Eccezionalmente possono essere compresi in tale categoria le persone con età inferiore ai 18 anni, quando già è socio un

congiunto o quando ricorrono motivi particolari, espressamente valutati dalla Commissione Accettazione Soci.

I soci ordinari di età minore, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 4 – La determinazione del numero dei soci è rimessa al Consiglio Direttivo: esso sarà peraltro proporzionale alla capienza dei locali e alla disponibilità del materiale e alla necessità del bilancio.

CAPO III – ATLETI

Art. 5 – Gli atleti sono coloro che per particolari doti fisiche od attitudini, previo parere scritto di un sanitario, il Consiglio Direttivo, sentita la Direzione Sportiva, ha ammesso all'esercizio del remo ed alla partecipazione agli equipaggi destinati agli incontri agonistici. Hanno impegno annuale, ma possono essere dimessi in qualsiasi momento in caso di mancanza di attitudine o di disciplina, con semplice decisione della Direzione Sportiva.

A titolo di rimborso spese per l'uso delle attrezzature ginnico-sportive, pagano un corrispettivo la cui entità viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Qualora siano dichiarati "meritevoli" dalla Direzione Sportiva, vengono esonerati dal pagamento del suddetto corrispettivo.

In seguito a regolare domanda possono passare a far parte dei Soci Ordinari, sempre previa accettazione da parte della apposita Commissione.

I giovani di età minore devono nella domanda di ammissione in società avere il consenso scritto di chi esercita la patria potestà che dovrà anche dichiarare di impegnarsi in proprio per il pagamento del corrispettivo e di esonerare la Società da ogni responsabilità nei riguardi del minore.

CAPO IV – ACCETTAZIONE DEI SOCI

Art. 6 – L'accettazione dei Soci è compiuta nel modo seguente: le persone che desiderano far parte della Società devono presentare domanda mediante apposito modulo alla Direzione. La domanda deve essere controfirmata da due Soci presentatori che abbiano almeno due anni di permanenza nella Società.

Delle domande di ammissioni a socio deve essere subito data comunicazione ai soci mediante pubblicazione per un mese all'albo.

Tale domanda viene esaminata dalla Commissione Accettazione e Disciplina decorso almeno un mese dall'affissione all'albo; la Commissione delibera sulla domanda con le modalità indicate nel successivo articolo e comunica l'esito al Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ed il dovere di segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo o alla Commissione Accettazione, per iscritto o verbalmente, gli eventuali motivi di indegnità per l'ammissione a socio di un richiedente e, previa comunicazione al Segretario, potrà intervenire alla adunanza della Commissione di Accettazione e Disciplina, al solo fine di esporre le proprie obiezioni.

Art. 7 – La Commissione di Accettazione e Disciplina è composta da 5 membri non facenti parte del Consiglio Direttivo, i quali vengono nominati dall'Assemblea Generale ogni biennio, all'atto del rinnovo delle cariche, scelti fra i soci aventi almeno tre anni di appartenenza alla Società.

La Commissione è presieduta dal membro eletto avente maggiore anzianità nella Società. Il verbale è compilato dal Presidente e sottoscritto dai membri partecipanti.

La commissione verrà adunata dal proprio Presidente ogni volta che occorrerà e delibererà con la presenza di almeno tre componenti.

La domanda a socio che non ha raccolto l'unanimità dei voti si intende respinta.

La decisione della Commissione sulla domanda è comunicata al richiedente in via privata, e in caso favorevole ai Soci mediante pubblicazione all'Albo Sociale.

I componenti la Commissione sono tenuti al segreto sullo svolgimento e su quanto detto nelle adunanze. Nessuna informazione, spiegazione o chiarimento deve essere dato in merito a deliberazioni contrarie all'accettazione delle domande.

CAPO V – QUOTA SOCIALE

Art. 8 – L'entità della quota sociale annuale, di quella di "Buon Ingresso", dovuta da chi è ammesso per la prima volta a far parte della Società e delle altre quote e tariffe, è stabilita ogni anno nell'Assemblea

Ordinaria dei Soci: in difetto di nuova relativa deliberazione valida, continuerà ad avere effetto la deliberazione precedente.

Nel caso di aumento della quota sociale, il Socio ha diritto di dare le dimissioni entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea che ha deliberato la nuova quota. Queste dimissioni sono subordinate alle disposizioni dell'art. 10, lettera a).

Al fine di agevolare l'inserimento in Società dei giovani, i Soci Ordinari prima del compimento del 27° anno di età pagheranno una quota annuale pari alla metà di quella stabilita. Dopo il 27° anno e prima del 31° anno la quota annuale sarà in misura di 2/3 di quella ordinaria.

Il riferimento per determinare l'età nel caso della quota sociale e del "Buon Ingresso" è all'anno solare.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo, quando gravi provate esigenze lo richiedano, di imporre una quota supplementare straordinaria ed una sola volta durante l'anno, non superiore alla metà della quota ordinaria di associazione.

Il pagamento della quota sociale deve essere eseguito entro il primo marzo di ogni anno, in un'unica soluzione. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine (periodo durante il quale il Segretario della Società avrà provveduto ad inviare apposito sollecito scritto – senza che peraltro il mancato invio costituisca condizione di decadenza di validità della norma) il Consiglio Direttivo può espellere il Socio per morosità, e promuovere l'azione legale per il recupero della quota sociale.

I versamenti devono essere fatti nelle mani del Tesoriere o del Segretario, contro ritiro di ricevuta o altro segno di pagamento eseguito.

La quota sociale è di proprietà esclusiva del socio e non è trasmissibile a terzi.

CAPO VI – DECADENZA DA SOCIO – ASPETTATIVA

Art 9 – La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni;
 - b) per decesso;
 - c) per delibera di esclusione per causa di morosità;
 - d) per indegnità.
- a) DIMISSIONI – Il Socio che intende sciogliersi dall'impegno sociale deve comunicare le proprie dimissioni per lettera

raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviandola direttamente al Presidente della Società, entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La dimissioni non potranno essere accettate nel caso e fino a quando la Società si trova in passività, salvo che il socio non dichiari per iscritto, in forma legale, di essere solidale pro-quota, con gli altri soci delle passività risultanti alla chiusura del consuntivo dell'anno finanziario, che avrà termine dopo le dimissioni.

Rimangono a favore del Socio dimissionario gli eventuali crediti personali verso la Società.

- b) **DECESSO** – Nei riguardi del Socio deceduto, il contratto sociale cessa totalmente con il giorno del decesso. Gli eredi non avranno diritto a rimborso di quote. Essi conservano solo il diritto ai crediti personali, aventi forma legale, del deceduto verso la Società.
- c) **ESCLUSIONE** – Il Consiglio Direttivo insindacabilmente decide le azioni da promuovere contro il socio moroso nel pagamento di una o più quote sociali. Può anche proporre alla Commissione Accettazione e Disciplina l'esclusione dalla Società del socio moroso.

Nel caso di deliberata esclusione l'ex socio resta obbligato a soddisfare ogni proprio debito arretrato e fino a quel giorno maturato, nei confronti della Società.

Di tale decadenza da socio deve essere data notizia agli altri soci mediante pubblicazione nell'albo sociale.

- d) **INDEGNITA'** – Il socio, a qualunque categoria appartenga, che commette azioni disonorevoli, dentro o fuori della società, o che con la sua condotta comprometta l'ordine o il decoro di essa, deve essere espulso e radiato dal numero dei soci.

Tale radiazione è decisa con provvedimento della Commissione Accettazione e Disciplina contro cui è previsto il ricorso alla Commissione Disciplinare di Appello secondo le modalità dell'art. 11.

Il socio espulso è considerato, riguardo ai rapporti economici e finanziari verso la società, alla pari del socio dimissionario.

Il socio che preveda di non poter frequentare la società potrà chiedere al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno, di essere messo in aspettativa con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo: il

Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, valutati i motivi esposti dal socio, potrà acconsentire a tale richiesta. In tal caso il socio sarà tenuto esclusivamente a corrispondere un importo pari ad un dodicesimo della quota sociale. Il periodo di aspettativa non viene considerato come anzianità di socio.

CAPO VII – CONTROVERSIE TRA SOCI E SANZIONI

Art. 10 – Le controversie che sorgessero tra soci per questioni personali, in qualsiasi modo, anche indirettamente riguardanti la Società, saranno risolte in modo amichevole ma definitivo, da un Collegio di Arbitri.

Questo è formato da un Presidente, scelto a sorte fra i soci benemeriti non per meriti speciali, e da due rappresentanti le parti, scelti, uno per ciascuno, fra i soci. E' potere e facoltà del Collegio di Arbitri interrogare le parti e compiere tutti gli atti di istruttoria che riterrà utili, senza vincoli procedurali.

La decisione del Collegio di Arbitri verrà comunicata, per cura del Segretario della Società, alle parti, con invito a dare, per iscritto, cenno di accettazione.

Il Socio che non avrà comunicato, entro 15 giorni dal giorno della comunicazione, la propria adesione alla stessa, sarà considerato di pieno diritto, dimissionario, e radiato dall'elenco dei soci, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Art. 11 – La Commissione Accettazione e Disciplina decide l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari a carico del socio che abbia compiuto azioni riprovevoli o contrarie allo Statuto o al Regolamento:

- avvertimento;
- censura;
- sospensione per periodo non superiore a mesi due;
- radiazione per indegnità (art. 9).

I provvedimenti disciplinari sono pubblicati mediante affissione nell'albo sociale e comunicati a mezzo di lettera raccomandata al socio .

Entro 30 giorni dal ricevimento della decisione è previsto l'appello che nella sola ipotesi di radiazione non sospende l'efficacia del provvedimento.

Sull'appello decide la Commissione Disciplinare di Appello, composta da tre soci e nominata dalla Assemblea secondo l'art. 21.

Le sanzioni disciplinari a carico degli atleti sono decise dalla Direzione di Canottaggio, salva la radiazione che viene decisa dal Consiglio Direttivo.

CAPO VIII – DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 12 – La società è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, due Vice Presidente, quattro Consiglieri tutti eletti a maggioranza semplice dall'assemblea ordinaria dei soci entro il mese di febbraio di ciascun biennio. Essi assumono immediatamente le funzioni, ricevendo le consegne dal Consiglio uscente che è impegnato a collaborare per un mese ulteriore con il nuovo Consiglio eletto.

Art. 13 – Le elezioni per le cariche sociali vengono fatte con il sistema delle schede segrete. Tutti i soci sono eleggibili, purché maggiorenni e soci da almeno due anni. Il socio votante deve indicare nella scheda un nominativo per la carica di Presidente e sei nominativi per la carica di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno i due Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del mandato viene a mancare, per qualsiasi ragione, un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare il primo dei non eletti, e così via qualora vengano a mancare altri Consiglieri. Se viene meno, per qualsiasi ragione, il Presidente, ovvero la maggioranza dei Consiglieri eletti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 15 – I Soci eletti ad una carica sociale, con il solo fatto dell'accettazione di essa, si intendono impegnati moralmente e materialmente al miglior svolgimento dell'incarico ricevuto, con le conseguenti responsabilità che ne derivano.

In quanto amministratori della società è fatto loro divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo provvede sotto la responsabilità collettiva ed individuale dei suoi membri, alla buona e retta amministrazione della Società, in tutte le sue parti (morale, economica, sportiva); risponde di fronte all'Assemblea dei Soci della diligente esecuzione delle deliberazioni di essa; cura l'educazione e la promozione dello sport remiero tra dilettanti ed il benessere dei Soci, nell'ambito sociale, in modo da rendere utile e piacevole l'appartenenza alla società.

Art. 17 – Il Presidente rappresenta legalmente la Società, indice e presiede le adunanze dei Soci e quelle del Consiglio Direttivo; ha la direzione e la sorveglianza di tutti i rami della gestione sociale, risponde all'Assemblea del buono e regolare andamento del Sodalizio.

I Vice Presidente, sostituiscono il Presidente in caso di temporanea assenza e quando sono appositamente delegati. Assolvono inoltre gli speciali incarichi che il Presidente loro affida.

Il Segretario ha la cura della corrispondenza, dei documenti e dell'archivio della Società. Compila i verbali delle adunanze dei Soci e delle altre Commissioni e si occupa di tutte le faccende inerenti alla vita d'ufficio della Società.

Il Tesoriere esige le quote sociali, rilasciandone quietanza; paga le note e le spese, risponde della gestione al Consiglio Direttivo, in qualunque momento venga richiesto, ed almeno allo scadere di ciascun trimestre.

Art. 18 – E' nominata dal Consiglio Direttivo, la Direzione di Canottaggio, regolandone il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

La Direzione di Canottaggio ha il compito di scegliere formare ed allenare gli equipaggi, di decidere, in accordo con il Consiglio Direttivo, e provvedere tempestivamente, per la partecipazione alle regate.

Per le spese occorrenti si terrà in contatto con il Consiglio Direttivo.

La relazione annuale di questa Direzione verrà presentata al Presidente della Società e da questo comunicata, insieme a quella delle altre attività sociali, all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 19 – L'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali nomina due soci al Collegio dei Revisori dei Conti.

I revisori dei Conti rimangono in carica due anni ed hanno l'incarico di vigilare sull'andamento economico della Società, facendo periodiche verifiche della contabilità, ed assicurandosi che lo svolgimento dell'attività finanziaria del Sodalizio sia conforme al bilancio annuale ed

alle deliberazioni dell'Assemblea, alla quale riferiscono in sede di bilancio.

Rilevando durante l'annata qualche irregolarità, debbono segnalarla al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.

I revisori possono agire collegialmente o singolarmente quando si tratti di particolari verifiche o indagini.

Della speciale loro attività stenderanno ogni volta che occorra, ed almeno una volta al termine dell'annata finanziaria, una relazione che verrà presentata al Consiglio Direttivo, ed unita agli atti della Società.

CAPO IX – ADUNANZE SOCIALI

Art. 21 – L'assemblea dei soci è convocata nella sede della Società almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e le relazioni annuali sull'andamento della società;
- nomina il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i membri della Commissione Accettazione e Disciplina; la Commissione Disciplinare di Appello;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione della società sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al Regolamento.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 22 – L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto ai soci, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato con un preavviso di dieci giorni, salvo i casi di urgenza, nei quali il preavviso può essere abbreviato fino alla metà.

Non si possono prendere deliberazioni su argomenti non compresi nell'ordine del giorno, fatta eccezione per le questioni personali e per le interpellanze o mozioni riguardanti l'operato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da almeno 15 soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 23 - L'adunanza di prima convocazione sarà valida, quando intervenga la metà più uno dei soci effettivi.

Trascorsa un'ora dopo quella fissata per la convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, l'adunanza si intenderà riunita in seconda convocazione. Questa sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 24 – Possono intervenire in assemblea i soci in regola con le contribuzioni sociali. E' facoltà dei soci, impediti di intervenire ad una adunanza di farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega datata e sottoscritta per disteso in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio interveniente alle adunanze potrà avere o fruire una sola delega.

Art. 25 – L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, tenendo conto che nel numero dei votanti vanno compresi gli astenuti e le schede nulle. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo quanto previsto dall'art 28.

Le votazioni si fanno: per acclamazione, nel caso di manifesta unanimità, ovvero per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Quest'ultimo modo di votazione è obbligatorio quando sia richiesto anche da un solo socio.

Art. 26 – Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci le loro dichiarazioni.

CAPO IX – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27 – Il patrimonio sociale è costituito da tutto il materiale nautico e dalle relative attrezzature ed accessori, dai mobili, arredamenti e suppellettili di spettanza della società, nonché delle attività economiche e finanziarie esistenti a suo favore.

Il patrimonio sociale non è per alcun motivo divisibile tra i soci o disponibile da parte del socio. Parimenti non sono divisibili o distribuibili tra i soci eventuali proventi o utili.

CAPO X – SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 28 – Lo scioglimento della Società deve essere deliberato in adunanza con l'intervento di due terzi dei Soci e con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Quando, per mancanza tale numero di intervenuti, o quando non fosse raggiunta tale maggioranza di votazione e si dovesse convocare una nuova assemblea, ciò avverrà coll'intervallo almeno di 15 giorni dalla precedente, e mediante nuovo avviso, specificatamente indicante lo scopo dell'Assemblea stessa.

Nell'adunanza nella quale viene deliberato lo scioglimento, viene anche conferito l'incarico di liquidazione al Consiglio Direttivo in carica, oppure – ove l'Assemblea espressamente lo delibera – si provvede alla nomina di uno o più Liquidatori.

L'Ente liquidatore procederà nel più breve termine possibile, all'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni sociali ed alla formalizzazione del saldo dell'eventuale liquidità, soddisfatti prioritariamente tutti i debiti e gli impegni di spesa assunti dalla Società. Ciò fatto cederà ogni bene sociale- qualsiasi sia l'entità, la natura o la consistenza del medesimo- ad altra associazione che per proprio fine abbia simili finalità, così come previsto dall'art. 1 dello Statuto.

Tale Associazione sarà individuata dall'Assemblea nel corso della riunione tenuta per deliberare lo scioglimento della Società; in mancanza della decisione assembleare, sarà direttamente l'Ente Liquidatore ad individuare l'Associazione destinataria dei beni.

Ove possibile, sarà tenuta un'ultima adunanza dei soci, per l'approvazione dell'avvenuta liquidazione della Società.

CAPO XI – BANDIERA – GUIDONE – DISTINTIVO – DIVISA

Art. 29 – La bandiera sociale è rettangolare, nella proporzione di due a tre, divisa secondo il lato più lungo in due campi uguali, bianco quello superiore, blu celeste quello inferiore.

La croce ad angolo retto e quella obliqua detta di S. Andrea, ambedue bianche, si incrociano su un fondo rosso formante un rettangolo, che è inquadrato nell'angolo superiore del campo bianco, che si attacca all'asta della bandiera.

Questo rettangolo, nel lato orizzontale, equivalente ad un terzo del lato, pure orizzontale del campo bianco, e nel lato verticale è uguale ai due terzi del lato, pure verticale del campo bianco.

La larghezza dell'asta della croce ad angolo retto, corrisponde ad 1/8 del lato orizzontale del rettangolo rosso, ed è il doppio di quello della croce obliqua. Nel centro dell'incrocio delle due croci è ricamata in giallo oro la parola "CEREA".

Art. 30 – Il guidone è formato da un triangolo isoscele, la cui base che si unisce all'asta, misura i 2/3 della lunghezza, essa è diviso orizzontalmente e per la sua lunghezza, in due campi uguali, bianco quello superiore blu-celeste quello inferiore; al centro compare la stella d'oro a cinque punte.

Art. 31 – Il distintivo di metallo da portarsi all'occhiello della giubba, è costituito da un anello piatto, in forma ovale smaltato in blu scuro, con la scritta in oro "R. Società Canottieri "Cerea"", sormontato dalla corona reale.

Sopra l'anello ed in rilievo s'incrociano, pure in oro, due remi con il timone, i quali portano uno stemma dai colori sociali in smalto bianco e blu - celeste, al cui centro compare la stella d'oro a cinque punte.

Un disegno rappresentante questo distintivo, in colore blu-celeste, è impresso sulla carta da lettere, in uso per la corrispondenza della Società.

Art. 32 – Le divise sono di *parata* o di *fatica*.

Quella di parata consiste in una giacca di panno blu marina, a doppio petto, con sei bottoni dorati accoppiati e lo stemma sociale ricamato sul lato sinistro; i calzoni sono di panno grigio per l'inverno e di tela bianca o grigia per l'estate; la cravatta è blu marina a strisce grigio e celeste appaiate: nel campo blu è ricamato lo stemma sociale. Le scarpe sono nere.

Quella di fatica è formata da una canottiera a strisce bianche e blu celeste, la cui incollatura, fino all'altezza delle spalle, è bianca; seguono alternate: una strisce blu-celeste larga 8 cm. ed una bianca di cm. 9, per modo che la maglia risulti composta di 4 strisce blu celeste e di 3 bianche. I calzoni sono azzurri corti sopra il ginocchio.

Il Consiglio Direttivo potrà permettere l'uso di giacche ad un petto e di tute nei colori sociali. Presso la Direzione sono depositati i modelli del guidone, del distintivo e dello stemma sociale vigente.

REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREÀ

REGOLAMENTO

Il presente regolamento, complemento ed integrazione dello Statuto Sociale, contiene le norme non essenziali e le disposizioni sull'utilizzo, da parte dei soci e degli atleti, delle imbarcazioni e dei locali sociali: l'inosservanza agli obblighi imposti dal presente Regolamento è valutata dal Consiglio Direttivo e può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 11 dello Statuto.

USO DELLE IMBARCAZIONI

Art. 1 – Le imbarcazioni da gara – espressamente contraddistinte – sono di massima riservate agli atleti; esse vengono utilizzate sotto la guida della Direzione di Canottaggio e/o dell'Allenatore che, in questa loro funzione, si assumono la responsabilità delle buona conservazione delle imbarcazioni medesime.

La Direzione di Canottaggio, l'Allenatore e/o gli Istruttori sono tenuti a segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo e al Direttore del Cantiere eventuali danni subiti dalle imbarcazioni stesse nel corso di competizioni o nell'uso delle medesime per gli allenamenti.

Qualora emergesse la chiara responsabilità del danno provocato da incuria o imperizia nell'uso di quanto in questione, il Consiglio Direttivo si riserva di rivalersi – a proprio insindacabile giudizio – nei riguardi della Direzione di Canottaggio e/o dell'Allenatore, i quali accettano dichiaratamente la suddetta condizione all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Art. 2 – Su espressa autorizzazione della Direzione di Canottaggio, le imbarcazioni da gara possono anche essere utilizzate dai Soci per lo svolgimento di competizione od allenamenti. In tali casi, i soci utilizzatori sono responsabili di qualsiasi danno possa derivare alle imbarcazioni.

Art. 3 – Le imbarcazioni non da gara o quelle individuate “da turismo” sono a disposizione dei Soci; esse devono essere utilizzate con cura ed in modo compatibile con le esigenze ed i diritti degli altri Soci. Qualsiasi

danno emergente durante l'uso delle imbarcazioni stesse (o, estensivamente, di qualsiasi materiale di proprietà sociale) deve essere tempestivamente segnalato al Consiglio Direttivo e al Direttore del Cantiere. Il Consiglio Direttivo, valutata la natura e le cause del danno, a suo insindacabile giudizio, deciderà se rivalersi o meno nei riguardi degli utilizzatori che hanno provocato il danno medesimo.

Qualora il danno non venga tempestivamente segnalato, il Consiglio Direttivo, accertata l'identità di chi lo ha provocato, provvederà senz'altro all'addebito delle spese di riparazione.

Art. 4 – Le imbarcazioni di cui al punto precedente possono essere utilizzate anche dagli atleti, previa espressa autorizzazione rilasciata alla Direzione di Canottaggio e/o all'Allenatore da parte del Consiglio Direttivo e/o dal Direttore del Cantiere: in tali casi la Direzione di Canottaggio e/o l'Allenatore rispondono di eventuali danni derivanti alle imbarcazioni, nei termini e nei modi indicati al precedente articolo 2

Art. 5 – L'uso delle imbarcazioni da parte dei soci per gite di lungo corso o, comunque, per regate in località diverse dall'originario tratto di fiume percorribile partendo direttamente dalla Società, deve essere preventivamente autorizzato del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo annualmente:

- a) determina il numero di posti barca, nell'approdo e nella rimessa sociale, che possono essere messi a disposizione dei soci per il rimessaggio di imbarcazioni private;
- b) fissa il canone annuo, da corrispondersi anticipatamente, per il rimessaggio di tali imbarcazioni;
- c) aggiorna l'elenco dei soci in lista d'attesa per ottenere il posto barca. Il socio, titolare di un posto barca privato, che intenda sostituire la propria imbarcazione deve darne preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo, che, con apposita delibera, valuterà se rinnovare o meno l'autorizzazione al rimessaggio, tenuto conto delle caratteristiche dell'imbarcazione e del numero dei soci in lista d'attesa.

Il rimessaggio di imbarcazioni private nell'approdo e nella rimessa sociale, ancorché autorizzato dal Consiglio Direttivo, è a titolo precario e non determina alcuna responsabilità di qualsivoglia genere da parte della società o del Direttore del Cantiere. Il titolare di un posto barca, sia nell'approdo, sia nella rimessa sociale, deve mantenere la propria

imbarcazione pulita ed in ordine e, a motivata richiesta del Direttore del Cantiere, deve provvedere al suo trasferimento, sempre nell'ambito della società.

Il Consiglio Direttivo provvede analogamente per l'eventuale rimessaggio delle biciclette dei soci, i quali hanno gli stessi obblighi dei titolari di posti barca privati.

Art. 7 – E' consentito al socio di condurre sulle imbarcazioni sociali da passeggio ospiti e familiari, i quali, in presenza del socio, possono altresì trattenersi nei locali sociali. E' altresì consentito al socio condurre sulle barche non da gara propri ospiti, interessati ad avviarsi alla pratica del remo, al fine di far loro conoscere la Società. Di tutte queste facoltà i soci devono valersi con misura e con tatto, in modo da non rendere la concessione come continuativa e da non essere noiosa invadenza o disturbo per gli altri soci.

E' vietato condurre nei locali sociali, o su imbarcazioni della Società, persone che possano con la loro condotta turbare l'ordine o menomare il decoro e la correttezza della Società e delle persone che la frequentano.

Art. 8 – I Soci devono mantenere pulite ed ordinate le imbarcazioni utilizzate, lavando ed asciugando le imbarcazioni custodite nella rimessa sociale, fissando agli ancoraggi e munendo delle protezioni dagli urti contro la banchina le imbarcazioni lasciate in acqua. I soci devono altresì rimettere in ordine – ad uso effettuato – cavalletti, stracci, gomme per il lavaggio e quant'altro utilizzato per la pulizia delle imbarcazioni.

La Direzione di Canottaggio, l'Allenatore e gli Istruttori sono responsabili del rispetto del presente articolo da parte degli atleti.

All'interno del cantiere è vietato il ricovero di attrezzi e strumenti estranei al materiale nautico.

Le biciclette possono essere ricoverate esclusivamente negli appositi spazi o nelle rastrelliere.

USO DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 9 – Tutti i soci hanno ugual diritto a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le infrastrutture e i materiali della società. I soci che intendano svolgere attività sportiva, sia agonistica, sia amatoriale, ovvero che

frequentino la palestra o la sauna, sono tenuti a consegnare annualmente al Segretario idoneo certificato medico.

Il socio che frequenta la palestra deve curare personalmente l'ordine e l'uso appropriato degli attrezzi; gli esercizi con i pesi sono ammessi esclusivamente nella palestra a piano terreno, servendosi delle apposite pedane; il socio che intenda utilizzare le cyclettes o i remoergometri, dopo l'uso deve pulirli e riporli al loro posto nelle palestre o nella rimessa.

La sauna, gli spogliatoi e le docce sono a disposizione di tutti i Soci, che ne dovranno fare uso appropriato e compatibile con le esigenze ed i diritti di ognuno. All'interno della sauna non è ammessa la collocazione di indumenti od oggetti di alcun genere e non è consentito entrarvi vestiti. L'uso degli armadietti è subordinato al pagamento di una quota annua, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Al di fuori degli armadietti non è consentito lasciare depositati indumenti od oggetti vari, se non per il normale uso che deve essere fatto dello spogliatoio. A tale norma è fatta eccezione per asciugamani ed accappatoi, se ordinatamente disposti sugli appositi attaccapanni. Eventuali altri oggetti ed indumenti abbandonati verranno rimossi e periodicamente eliminati.

La Direzione di Canottaggio, l'Allenatore e gli Istruttori sono responsabili del rispetto del presente articolo da parte degli atleti.

Salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, la sauna viene accesa dal 1 ottobre al 30 maggio, con il seguente orario:

- Lunedì – venerdì dalle ore 12,30 alle ore 14,30;
- Giovedì dalle ore 12,30 alle ore 14,30 e dalle ore 18 alle ore 20;
- Sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 14.

Nel periodo dal 1 ottobre al 30 maggio, i soci possono altresì chiedere al gestore del bar l'accensione della sauna in orari diversi da quelli sopra indicati.

Art. 10 – Ogni Socio può fruire del ristorante-bar, anche in compagnia dei propri familiari o di terzi invitati, ovviamente sempre in modo compatibile con le necessità ed i diritti degli altri Soci. E' quindi consentita l'effettuazione di colazioni di lavoro, trattenimenti, pranzi e cene: peraltro, quando il numero dei convitati sia rilevante, oppure quando si desidera ottenere la disponibilità del salone di soggiorno, dovrà essere fatta espressa richiesta al Consiglio Direttivo che deciderà in modo insindacabile se concedere o meno l'autorizzazione.

Il Socio accompagnatore risponde sempre personalmente di eventuali danni causati, anche involontariamente, dai propri ospiti.

VARIE

Art. 11 – Circa la quota di “Buon Ingresso” sono esentati dal versamento gli ex atleti della società Cerea, i parenti (ascendenti, discendenti, fratelli) di soci, i vincitori di Campionati Italiani assoluti (senior e junior) anche se in quell’occasione appartenenti ad altre società, chi entra in società prima del compimento del 27° anno.

Chi fa ingresso in società dopo il 27° anno di età ma prima del 31° anno è ammesso a pagare il “Buon Ingresso” in 5 rate annuali, impegnandosi a corrispondere l’intera quota in caso di mancato rinnovo nella associazione.

Art. 12 – Sono doverosi per tutti i soci la presentazione ed il saluto reciproco, specialmente da parte dei nuovi soci verso quelli anziani.

Art. 13 – Nei locali sociali è vietato il gioco d’azzardo.

Art. 14 – Un sommario resoconto delle decisioni assunte nelle assemblee sociali verrà affisso nell’ “albo sociale”, al fine di rendere edotti i soci assenti.

Nell’“albo sociale” (bacheca collocata nel locale bar) vengono affisse esclusivamente le comunicazioni ufficiali della Società; nella bacheca collocata a lato delle scale vengono affisse le comunicazioni sportive ed è a disposizione dei soci per le comunicazioni non ufficiali, di interesse comune.

Nella Segreteria sono tenute aggiornate e liberamente visibili e consultabili dai soci:

- una copia dello Statuto e del Regolamento;
- l’elenco dei soci;
- un estratto delle decisioni del Consiglio Direttivo che dovessero modificare le modalità di utilizzo dei beni sociali.

Art. 15 – La Divisa sociale deve essere obbligatoriamente indossata in occasione della annuale festa della Società, nonché ogni qual volta nella sede della Società si tengono manifestazioni di particolare rilevanza o con la partecipazione di terzi invitati.

E' auspicato l'uso della divisa sociale ogni qual volta i Soci frequentano i locali della Società in compagnia di ospiti o nel corso di manifestazioni di qualsiasi tipo.

E' obbligatorio l'uso della maglia con i colori della Società nel corso di competizioni di qualsiasi tipo ed a qualunque livello; l'uso della maglia medesima o comunque del materiale sportivo sociale è auspicabile anche durante gli allenamenti.

*Statuto Sociale e Regolamento come
approvati dall'Assemblea
della Reale Società Canottieri Cerea
rispettivamente il 2 dicembre 2004 e 24 febbraio 2000*

I PRESIDENTI DELLA “CEREA”



TELESFORO FORNO (1863-1866)
SEBASTIANO GORRA (1866-1869)
GIUSEPPE MOLGORA (1869-1872)
AGOSTINO BALBIS (1872-1876)
GIUSEPPE GROSSO (1876)
SEBASTIANO GORRA (1876-1878)
FRANCESCO THIAIBAND (1878-1883)
VITTORIO FERRARIS (1883-1885)
FEDERICO DE REGIBUS (1885-1887)
GIUSEPPE CARLE (1887-1888)
AMEDEO MUSY (1888-1890)
FEDERICO DE REGIBUS (1890-1892)
EUGENIO POLLONE (1892-1893)
FEDERICO DE REGIBUS (1893-1895)
FRANCESCO THIAIBAND (1895)
EUGENIO POLLONE (1895-1896)
FEDERICO DE REGIBUS (1896-1905)
GIUSEPPE BON (1905-1906)
LUIGI CAPUCCIO (1906-1909)
GIUSEPPE BON (1909-1915)
LUIGI ARBARELLO (1915-1919)
ALBERTO MAFFEI (1919-1923)
LUIGI CASALEGNO (1923)
CARLO FRANCO BRUSA (1923-1926)
ITALO MASSAIOLI (1926-1934)
ALFREDO BOCCALATTE (1934-1945)
AGOSTINO DANIELE DE ROSSI (1945-1951)
GIORGIO GIANOLIO (1951-1953)
AGOSTINO DANIELE DE ROSSI (1953-1971)
LUCIANO D'ALBERTO (1971-1975)
DINO PONTE (1975-1978)
SANZIO DAINOTTI (1978-1986)
GIORGIO PONTE (1986-1997)
MARCO PALMA (1997-2001)
RICCARDO VITALE (2001-2007)
UMBERTO DENTIS (2007-2013)
RENATO VALPREDI (2013-...)